

## REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2003 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
- (2) Risulta opportuno che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni comunitarie.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(6)</sup>, le

disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (6) Il regolamento (CE) n. 2100/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 33 bis

**Accesso ai documenti**

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(\*)</sup> si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(\*\*)</sup>.
3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 69.<sup>(2)</sup> Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).<sup>(5)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).<sup>(\*)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.<sup>(\*\*)</sup> GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.»

- 2) L'articolo 111 è modificato come segue:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«**Revisione e controllo**».

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condi-

zioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. DRYS

---